

Codice A1701A

D.D. 4 maggio 2018, n. 510

Sblocco riserva vendemmiale Brachetto (Piemonte Brachetto DOC tappo raso) vendemmia 2017 - az. agr. Perrone Fabio

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Testo unico della vite e del vino” all’art. 35 “Politiche di mercato” stabilisce che:

- (comma 1) le Regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 37 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le Regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;
- (comma 2) le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le Regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;
- (comma 3) le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili.

Con determinazione dirigenziale n. 826 del 09/08/2017 venivano definite le rese per i vini a D.O. Brachetto d’Acqui e Piemonte Brachetto per la vendemmia 2017 e le conseguenti quote di prodotto destinate a riserva vendemmiale.

Nello stesso provvedimento venivano definite le modalità di sblocco del prodotto rivendicato:

- su richiesta del Consorzio di Tutela sentite le Organizzazioni professionali di categoria, per tutta o parte della quantità dei mosti bloccati, in caso di esigenze del mercato;
- su richiesta del Consorzio di Tutela quale tramite dell’istanza del singolo produttore, soltanto alle aziende che trasformano e imbottigliano prodotto derivante da uve di provenienza aziendale (rivendicate nel quadro C della dichiarazione vitivinicola), limitatamente al quantitativo bloccato vendemmiato da vigneti in conduzione (non sarà pertanto possibile richiedere e concedere lo sblocco di mosti derivanti da uve acquistate/conferite). Tuttavia, nel caso di realtà che presentano due distinte aziende riconducibili allo stesso legale rappresentante e/o sede legale (una “agricola” che conduce i vigneti e una “commerciale” che trasforma il prodotto derivante da tali vigneti), l’uva direttamente ceduta dall’azienda conduttrice di vigneti a quella trasformatrice, ove univocamente tracciabile (attraverso la dichiarazione vitivinicola ed i suoi allegati), sarà considerata di provenienza aziendale e sarà pertanto possibile per l’azienda trasformatrice richiedere lo sblocco dei mosti destinati a riserva vendemmiale derivanti dai soli vigneti condotti.

Lo sblocco, come appena descritto (su istanza dei singoli produttori), potrà essere richiesto soltanto dopo l'esaurimento mediante imbottigliamento di tutto il prodotto, già certificabile a DO, di provenienza aziendale destinato alla vinificazione; sarà verificata da parte del Consorzio di Tutela la congruità dei quantitativi di uve presenti nella dichiarazione vitivinicola con le operazioni di imbottigliamento indicate sull'apposito registro, che le aziende saranno tenute a fornire a corredo della richiesta di sblocco.

Lo sblocco richiesto dai singoli produttori sarà concesso, di volta in volta, al massimo per le seguenti quantità di prodotto, fino all'eventuale esaurimento totale del quantitativo di mosti bloccati:

- fino a 14,00 ettolitri per ettaro (equivalenti a 20 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia spumante;
- fino a 17,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 25 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tapparello.
- fino a 14,00 ettolitri per ettaro (equivalenti a 20 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia spumante;
- fino a 17,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 25 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia tapparello.

In deroga allo sblocco, come appena descritto (su istanza dei singoli produttori), sarà possibile sbloccare:

- fino a 30,80 ettolitri per ettaro (equivalenti a 44 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso, per le aziende che trasformano, vinificano e imbottigliano tutto il prodotto derivante dalla totalità dei vigneti a Brachetto in conduzione (presenti in fascicolo aziendale alla data del 30 giugno 2017);
- fino a 32,90 ettolitri per ettaro (equivalenti a 47 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia tappo raso, per le aziende che trasformano, vinificano e imbottigliano tutto il prodotto derivante dalla totalità dei vigneti a Brachetto in conduzione (presenti in fascicolo aziendale alla data del 30 giugno 2017).

Il Consorzio Tutela vini d'Acqui con propria nota del 20 aprile 2018 (prot. n. 13/2018 rettifica), ha richiesto, a seguito delle verifiche, effettuate sulla documentazione inviata dal richiedente, del rispetto dei requisiti stabiliti nella determinazione dirigenziale n. 826 del 09/08/2017 e dell'art. della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, lo sblocco di 9,66 ettolitri di vino D.O.C. Piemonte Brachetto (tappo raso) (equivalenti a 13,80 q di uva) rivendicati come riserva vendemmiale per la vendemmia 2017 dall'azienda agricola Perrone Fabio – P.IVA: 03653210041.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto specificato in premessa

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,

determina

Ai sensi della determinazione dirigenziale n. 826 del 09/08/2017, a seguito della richiesta del Consorzio Tutela vini d'Acqui richiamata in premessa che evidenzia il rispetto dei requisiti previsti dalla determinazione richiamata, di consentire lo sblocco di:

9,66 ettolitri di vino D.O.C. Piemonte Brachetto (tappo raso) (equivalenti a 13,80 q di uva) rivendicati come riserva vendemmiale per la vendemmia 2017 dall'azienda agricola Perrone Fabio – P.IVA: 03653210041.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

L'Estensore
dott. Eugenio Vittone

Il Responsabile del Settore
dott. Moreno SOSTER